

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(PANDOLFI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1981

Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke e al coke, destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni 1979, 1980 e 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Con decisione numero 67/1 del 21 febbraio 1967 dell'Alta Autorità della CECA venne instaurato un regime di aiuti degli Stati membri a favore delle imprese carbonifere comunitarie, basato su un regime di compensazione multilaterale, rivolto a ripartire una parte degli oneri derivanti dal versamento di detti aiuti per le consegne intracomunitarie di coke e di carbone da coke, destinati alla siderurgia della Comunità.

La validità di tale regime, originariamente stabilita per un periodo di due anni (1966 e 1968), venne successivamente prorogata sino al 31 dicembre 1969, con decisione 68/2177/CECA della Commissione delle Comunità europee in data 27 dicembre 1968.

In applicazione di tale sistema venne posto a carico dell'Italia un onere fino ad un massimo di lire 1.155 milioni per ciascuno dei tre anni considerati. La relativa spesa è stata autorizzata con legge 24 dicembre 1969, numero 978, per gli anni 1967 e 1968 e con legge 25 maggio 1970, n. 375, per il 1969.

Con decisione 1/70/CECA del 19 dicembre 1969, la Commissione delle Comunità europee, perdurando le difficoltà di approvvigionamento di carbone da coke e di coke, ha istituito un successivo sistema comunitario di aiuti a detti prodotti destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni 1970, 1971 e 1972 in sostituzione di quello previsto dalla decisione 67/1 citata.

Secondo tale sistema, che prevedeva anche un contributo a carico della CECA, l'Italia

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

era tenuta a versare il contributo massimo di lire 850 milioni per il 1970, di lire 680 milioni per il 1971 e di lire 510 milioni per il 1972.

La relativa spesa è stata autorizzata con legge 19 luglio 1971, n. 554.

Con decisione 73/287/CECA del 25 luglio 1973 la Commissione delle Comunità europee, considerata la situazione del mercato carbonifero, ha istituito un ulteriore sistema di aiuti al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia comunitaria per gli anni dal 1973 al 1978. Tale decisione, che prevedeva sovvenzioni a carico degli Stati membri, della CECA e dell'industria siderurgica, impegnava l'Italia a versare un contributo massimo di lire 2.985 milioni così ripartito:

per il 1973, lire 705	milioni;
per il 1974, lire 630	milioni;
per il 1975, lire 555	milioni;
per il 1976, lire 555	milioni;
per il 1977, lire 307,5	milioni;
per il 1978, lire 232,5	milioni.

La spesa relativa è stata autorizzata con legge 11 marzo 1975, n. 71.

Con decisione n. 77/1613/CECA del 15 luglio 1977 (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 20 luglio 1977) è stata modificata la decisione 73/287/CECA sopracitata, prorogando il sistema di aiuti sino al 31 dicembre 1981.

In applicazione di tale proroga per l'anno 1979 è stato posto a carico dell'Italia un onere di 936.840 unità di conto europeo.

Con decisione n. 79/3058/CECA della Commissione il regime di aiuto è stato ulteriormente modificato, imponendo all'Italia un contributo globale di 3 milioni di unità di conto europeo per gli anni 1980 e 1981 (vedi articolo 1, n. 7, della decisione predetta), per una spesa complessiva di 7.200 milioni di lire.

È stato, quindi, predisposto l'unito disegno di legge volto a consentire l'erogazione del contributo imposto all'Italia.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni quale onere posto a carico dell'Italia per l'anno 1979, in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee n. 1613/77/CECA del 15 luglio 1977, con la quale è stata modificata la decisione 73/287/CECA del 25 luglio 1973, prorogandone la validità al 31 dicembre 1981.

È, altresì, autorizzata la spesa, valutata in lire 7.200 milioni, quale onere posto a carico dell'Italia, in ragione di lire 3.600 milioni per ciascuno degli anni 1980 e 1981, in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee n. 3058/79/CECA del 19 dicembre 1979, con la quale è stata modificata la decisione 73/287/CECA del 25 luglio 1973, prorogando fino al 31 dicembre 1981 le disposizioni relative all'aiuto, allo smercio e al finanziamento comunitario.

**Art. 2.**

All'onere relativo alle quote degli anni 1979 e 1980, per complessive lire 4.700 milioni, si provvede:

quanto a lire 1.100 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

quanto a lire 2.500 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al predetto capitolo n. 6856 per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della Convenzione di Lomé;

---

**LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

quanto a lire 1.100 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'indicato anno finanziario 1980.

All'onere di lire 3.600 milioni per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.